

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

156^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

(Notturna)

Presidenza del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (5 - 15 luglio 1977)

Inserimento del disegno di legge n. 821
Pag. 6719

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico » (728) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BORGHI (DC) 6735, 6739
BUZZI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 6744

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria (PCI)
Pag. 6733, 6739
INNOCENTI (DC), relatore . . . 6736, 6739, 6744
MALFATTI, ministro della pubblica istruzione 6737
MASULLO (Sin. Ind.) 6728
MEZZAPESA (DC) 6720
SCHIANO (DC) 6732
URBANI (PCI) 6722, 6744

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1977 6746

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (dal 21 giugno 1977 all'inizio delle ferie estive)

Integrazioni 6719

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

PITTELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 1° giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno 1977 all'inizio delle ferie estive

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 21 giugno 1977 all'inizio delle ferie estive:

- Disegno di legge n. 821. — Misure urgenti per il potenziamento dei servizi per la tutela dell'ordine pubblico.
- Disegno di legge n. 806. — Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, concernente l'aliquota IVA sui fertilizzanti (*presentato al Senato - scade il 31 agosto 1977*).
- Disegno di legge n. 827. — Ricostruzione delle zone del Friuli colpite dal terremoto (*approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, numero 375, recante conferimento di fondi

al Mediocredito Centrale (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 9 settembre 1977*).

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioni al programma hanno carattere definitivo.

Inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del disegno di legge n. 821

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nel corso della stessa riunione, ha disposto, all'unanimità, l'inserimento nel calendario dei lavori in corso del disegno di legge n. 821, recante provvedimenti per il potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza.

Il suddetto disegno di legge, per il quale è stata già accordata alla Commissione l'autorizzazione a riferire oralmente, sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico** » (728) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa. Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per esprimere la convinta adesione del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in discussione. È questo il secondo provvedimento legislativo che nel volgere di pochi mesi viene proposto alla nostra Assemblea con sostanziali modifiche all'ordinamento scolastico vigente, con particolare riferimento alla scuola dell'obbligo.

Dopo la legge cosiddetta del latino nella media, ecco questa delle modifiche al calendario scolastico: infatti, così, con una sintesi giornalisticamente comprensibile anche se necessariamente riduttiva, saranno ricordate queste due leggi; è vero, peraltro, che, come nella precedente legge la norma che eliminava l'insegnamento del latino come disciplina autonoma e l'inseriva come integrazione nell'insegnamento dell'italiano non era la sola norma né la più qualificante dell'intero disegno di legge, anche in questa la norma che modifica e disciplina più razionalmente il calendario scolastico non è la sola, né certo la più significativa. I motivi più appariscenti, quelli che impressionano di più dal punto di vista giornalistico l'opinione pubblica, non sono sempre i più qualificanti di una legge e non lo sono certo in questo caso.

Ci troviamo oggi, come qualche mese fa, di fronte ad un provvedimento che rappresenta un ulteriore, decisivo passo in avanti in direzione di quel processo di adeguamento della scuola italiana alle esigenze della civiltà odierna, che è la giusta, legittima aspirazione di ogni legislatore e che è alla base dei grandi progetti, dei grandi disegni riformistici che sono già all'esame del Parlamento italiano. La nostra scuola media (che già con la riforma introdotta dalla legge 1859 del dicembre 1962 era ai primi posti in Europa e nel mondo), dopo i ritocchi già approvati mesi fa e dopo le norme sottoposte oggi al nostro esame e alla nostra approvazione (e consentitemi di dire che nell'uno e nell'altro caso c'è stato lo sforzo puntuale della 7ª Commissione per perfezionare alcuni aspetti del disegno di legge così come ci era pervenuto dalla Camera)

potrà così essere davvero una scuola unica, soprattutto una scuola organicamente collegata con la realtà del contesto civile in cui è chiamata ad operare.

Anche le nuove norme sul calendario scolastico che — ripeto — non costituiscono l'aspetto più cospicuo del disegno di legge in esame, obbediscono alla logica di una scuola collegata alla società, raccordata alle esigenze del mondo civile non certo in condizione subalterna, non in forma condizionata, ma nel rispetto, anzi in funzione della capacità trasformatrice, della capacità lievitatrice di valori che la scuola deve avere: basti pensare alla grossa innovazione della facoltà concessa al Ministro di variare, di diversificare il calendario scolastico in rapporto a zone geografiche omogenee dal punto di vista ambientale e climatico, dopo aver sentito le regioni e i consigli scolastici provinciali interessati; basti pensare alla norma che obbliga il Ministro a predisporre il calendario non per un anno ma per un periodo di tre anni in modo da facilitare o almeno da non danneggiare le programmazioni socio-turistiche. Anche il minimo di giornate effettive di lezioni previsto nella misura di 215, oltre che metterci a livello delle scuole dei paesi più avanzati dell'Europa e del mondo, risponde ad un'esigenza largamente avvertita nella pubblica opinione di una scuola seria, strumento di sollecitazione alla formazione del bambino, del ragazzo, dell'adolescente.

In proposito non suoni polemica nei confronti di nessuno se sottolineo qui lo spirito che informa questo provvedimento che, per il rigore cui si richiama, potrebbe anche apparire impopolare, ma non lo è se sappiamo leggere nel profondo delle aspirazioni del nostro popolo, a differenza di quanto purtroppo, in altre occasioni del passato, si è verificato, quando ai problemi della scuola ci si è accostati con una punta di indulgenza al facilismo, che con il passare degli anni ha mostrato i suoi frutti.

Altro punto del provvedimento che caratterizza la scuola « come centro di promozione culturale, sociale e civile » (articolo 12) è il previsto consenso all'uso delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del

servizio scolastico per attività socio-culturali ritenute utili, previo naturalmente l'assenso dei consigli di circolo e d'istituto e nel rispetto di quelle norme che chiariscano competenze e responsabilità. Probabilmente — ne abbiamo parlato in Commissione — in sede di applicazione concreta qualche inconveniente potrà verificarsi. Aggiungo che probabilmente la pigrizia mentale di qualche operatore scolastico potrà ricevere qualche fastidio da tale innovazione, ma ne uscirà rafforzata quella visione dell'istituzione scolastica, come centro di promozione culturale, sociale e civile, che è ormai accolta dalla coscienza civile prima ancora che dalla legge.

Ma, quel che più conta, il provvedimento al nostro esame contiene alcuni punti pedagogicamente e didatticamente assai interessanti, che non è giusto che rimangano velati all'attenzione della pubblica opinione, magari presa dalle norme più epidermicamente evidenti. E sono questi punti che qualificano più in profondità la legge, perchè dalla loro reale applicazione e dalla misura in cui sapranno incidere nel tessuto pedagogico della scuola deriveranno alla stessa scuola e conseguentemente alla società i benefici effetti di rinnovamento che tutti auspichiamo.

L'eliminazione degli esami di riparazione, così come degli esami anacronistici — come li ha definiti il collega Maravalle — e incomprendibili del passaggio dal primo al secondo ciclo delle elementari, dalla seconda alla terza classe, è un fatto ormai maturato nella realtà scolastica italiana; dirò anzi che in questa materia la legge è venuta in ritardo rispetto alla realtà. La legge, cioè, non fa altro che sancire e ratificare quello che è ormai un costume. Anche nelle scuole secondarie superiori, dove ancora permane la sessione autunnale, in attesa della riforma che ne prevede la soppressione, gli esami di riparazione si riducono ad un misero rito con pochi officianti e i rimandati non dimostrano, se non in rare eccezioni, di avere progredito nè in apprendimento nè in cultura nè in maturazione rispetto a due mesi prima.

Viene però opportunamente prevista la possibilità di esami suppletivi per quegli

alunni che per oggettivi gravi motivi (vedi la malattia, il trasferimento della famiglia) non abbiano potuto essere valutati alla fine delle lezioni. Così viene a cadere l'unica obiezione valida che poteva essere mossa — e veniva mossa — alla decisione di abolire gli esami di riparazione.

Interessante è ancora la previsione di attività integrative che consentano, in un rapporto docente-discente meno cattedratico e più articolato, pur nell'ambito della collegialità, il momento del rapporto personale e quindi di un conseguente intervento maggiormente individualizzato. Cioè, al di fuori degli schemi dei rapporti che una attività scolastica standardizzata rischia di ossificare, è più facile per un insegnante attento e sensibile completare la sua conoscenza dell'allunno e predisporre di conseguenza gli opportuni accorgimenti per una azione pedagogica e didattica che sia più efficace e più incisiva.

Nell'ambito di tali attività sono previste le forme d'integrazione in favore degli alunni portatori di *handicaps* per i quali sono assicurate tutte quelle forme di assistenza specialistica che lo Stato o gli enti locali sono tenuti a prestare.

Merita infine di essere segnalata la novità della scheda personale dell'allunno che deve fotografare le varie fasi della sua partecipazione alla vita della scuola ed il suo processo di apprendimento e di maturazione personale e psicoculturale. Essa, la scheda, sarà strumento di conoscenza non soltanto per l'apparato scolastico, ma anche e direi soprattutto per la famiglia dell'allunno, il cui rapporto con la scuola è destinato, a mio avviso, a diventare meno rituale, meno liturgico, meno schematico comunque, di quanto non lo sia adesso, perchè ora può bastare la pagella con i voti a dare contezza alla famiglia del comportamento del ragazzo. Il rapporto scuola-famiglia sarà in questa maniera, per forza di cose, più articolato, più approfondito, con indubbio reciproco vantaggio per i fini comuni della formazione e dell'educazione del ragazzo.

Ci permettiamo soltanto — l'abbiamo fatto in Commissione a proposito della scheda, dal momento che l'articolo 14 del dise-

gno di legge affida al Ministro il compito di approvarne i modelli — di ricordare che alcune notizie sulla stessa riportate possono avere carattere di estrema riservatezza e pertanto questa riservatezza va prevista e opportunamente tutelata.

Concludendo, onorevoli colleghi, dico che esprimere un giudizio positivo sul complesso delle norme che questo provvedimento legislativo contempla è piuttosto cosa ovvia. Meno ovvio è esprimere un'ansia ed una speranza, che cioè il mondo della scuola in tutte le sue diverse componenti sia pronto a recepire la novità, sia pronto soprattutto a recepire la carica riformatrice che il disegno di legge, pur nel tono sommesso con cui si presenta, contiene. Ha ragione il relatore quando afferma che, se non ci sarà una gestione particolarmente attenta e rigorosa da parte del Ministero della pubblica istruzione ed una preparazione più accurata e più puntuale degli insegnanti, si rischia di ottenere il risultato contrario di una deprecata ulteriore dequalificazione della nostra scuola. Ed allora all'una e all'altra, cioè all'attenta e rigorosa gestione da parte del Ministero ed alla preparazione più accurata e puntuale degli insegnanti, in questo momento il legislatore fa appello, perchè non sia vanificata quella volontà di rinnovamento e di adeguamento alla realtà sociale dei nostri tempi che costituisce il supporto fondamentale di questa legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Mezzapesa, dal momento che lei è firmatario anche di due ordini del giorno, debbo ritenere che con il suo intervento li abbia illustrati?

M E Z Z A P E S A . No, signor Presidente, perchè questo compito è stato assunto da altri colleghi.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Urbani, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P I T T E L L A , segretario:

Il Senato,

preso atto del dibattito svoltosi sul disegno di legge n. 728 e che l'approvazione del disegno di legge nonchè quella già avvenuta relativa ai ritocchi alla legge istitutiva della scuola media dell'obbligo hanno fatto emergere la necessità di un'organica normativa di aggiornamento e di rinnovamento, relativa alla scuola dell'obbligo,

impegna il Governo a mettere allo studio, in tempi brevi, una proposta legislativa che risponda alla suddetta esigenza, tenendo presente la necessità di attuare una piena e coerente continuità didattica di tutta la fase della scuola dell'obbligo e di considerare la prospettiva ormai matura dell'elevamento dell'obbligo scolastico nonchè i problemi del collegamento con la riforma della scuola media superiore e con quella della istruzione professionale in corso di discussione nell'altro ramo del Parlamento.

9.728.5 URBANI, CONTERNO DEGLI ABBATI
Anna Maria, BERNARDINI, MAS-
CAGNI, VERONESI

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che stiamo per approvare non è una legge di riforma, ma interviene su alcuni punti cruciali del funzionamento e della gestione della scuola dell'obbligo e mira ad introdurre elementi immediati e concreti che dovrebbero favorire l'inizio di una inversione di segno nella vita scolastica, particolarmente nelle elementari e nella scuola media dell'obbligo. Infatti essa utilizza indicazioni già presenti nella legislazione in atto, ma si muove in una prospettiva di riforma generale della scuola dell'obbligo di cui ormai tutti riconoscono l'urgenza. Ed è proprio questa urgenza che ci ha indotti a presentare l'ordine del giorno, cui si riferiva poco fa il Presidente, che impegna il Governo a porre allo studio e a presentare un provvedimento legislativo di riforma della scuola dell'obbligo in collegamento con i problemi sorti dal dibattito in corso nell'altro ramo del Parlamento, sulla

riforma della scuola secondaria e dell'istruzione professionale.

È la natura della legge, cui ho accennato brevemente, che ci fa esprimere un giudizio sostanzialmente positivo, anche se dico subito che siamo consapevoli del fatto che questa, come ogni altra legge, è solo un'opportunità, che ha bisogno poi del concorso di tutti coloro che nella scuola lavorano; quindi deve essere vista come un'occasione per avviare l'introduzione di un diverso costume scolastico, sia degli insegnanti, sia dei genitori, sia degli stessi studenti.

Quali sono in concreto gli elementi qualificanti che possono fare della legge un elemento di stimolo, di promozione, di indirizzo per un mutamento o per l'inizio di un mutamento della vita scolastica italiana?

Il primo elemento credo che sia il fatto che l'organizzazione scolastica della scuola dell'obbligo nel suo complesso, dalla gestione della didattica e quindi dell'insegnamento ai problemi del recupero di quei ragazzi che danno un rendimento insufficiente, a quelli della valutazione, non è più affidata alla struttura prevalentemente monarchica della scuola tradizionale, bensì agli organi collegiali e quindi diventa più collettiva e partecipata di quanto non sia stata fino ad ora.

Noi crediamo che questo sia un punto positivo, anche perchè proprio in un momento di crisi degli organi collegiali bisogna avere coscienza che è sulla loro possibilità di ripresa, sulla loro possibilità di inserimento organico nella vita scolastica che si gioca in larga misura il problema della democrazia nella scuola, che è per noi l'unica strada che può consentire quel mutamento di costume e della concreta vita scolastica cui accennavo prima.

Il secondo punto è l'affermazione di quella che è chiamata qui la programmazione educativa, che io chiamerei forse meglio programmazione didattica, e cioè l'indirizzo e le misure concrete per chiamare gli insegnanti soprattutto — ma con la partecipazione anche dei genitori e degli studenti — a darsi un programma che non sia soltanto il tradizionale programma d'insegnamento, ma un programma di azione e di organizza-

zione complessivo dei diversi aspetti dell'attività scolastica — dalle tecniche dell'insegnamento alla verifica dei risultati — una strutturazione degli interventi in rapporto agli obiettivi formativi concreti che la vita scolastica pone e quindi dello stesso aggiornamento degli insegnanti visto in questa diversa ottica.

Parlare di programmazione didattica nella nostra scuola significa — in altre parole — introdurre un elemento di organizzazione e di indirizzo che oggi manca profondamente. Uno dei mali della nostra scuola è l'isolamento, la stanca *routine* da una parte e il velleitarismo innovatore disgregante e dall'altra, di cui soffre soprattutto il delicato « momento » dell'organizzazione e della gestione scolastica e che sono all'origine degli scarsi risultati formativi che oggi dobbiamo lamentare anche nella scuola dell'obbligo.

Questa idea di programmazione è soprattutto presente nel terzo elemento qualificante della legge che sono le attività integrative. A questo proposito la legge prevede che entro l'orario normale delle lezioni una parte delle ore disponibili sia dedicata ad attività integrative non solo per classi ma anche per gruppi di alunni della stessa classe o di classi parallele. Questo per migliorare la formazione generale di tutti gli alunni e anche — dice la legge — per interventi individualizzati relativi alle esigenze formative specifiche di ragazzi che non raggiungono i risultati che la scuola si propone attraverso le normali lezioni.

A noi pare che ciò significhi affidare agli insegnanti, soprattutto attraverso l'attività del collegio dei docenti e con il sostegno degli organi collegiali (consigli di istituto e consigli di classe e di interclasse), una prospettiva di maggiore flessibilità e di maggiore autonomia e iniziativa nell'organizzazione didattica. E ci pare che questo sia un elemento positivo, tanto più che esso riconduce nell'ambito dell'attività didattica normale lo stesso problema cruciale e tormentato del recupero dei ragazzi il cui rendimento sia inferiore alla « normalità » convenzionale.

C'è un punto, tuttavia, a questo proposito, che non ci convince completamente e su cui vogliamo attirare l'attenzione del Governo. Si istituiscono queste nuove attività integrative, che da una parte propongono una nuova organizzazione della didattica comune e dall'altra pongono il problema di forme più moderne di recupero dei ragazzi che non raggiungono il rendimento minimo ritenuto indispensabile, mentre resta in piedi la normativa delle vecchie attività del doposcuola nella scuola media dell'obbligo e delle attività integrative nella scuola elementare.

La legge parla della necessità di coordinare queste due forme di attività integrative. Riteniamo che forse sarebbe stato opportuno, già in questa sede, giungere ad una definitiva rifondazione complessiva delle attività integrative. Riteniamo insufficiente questo richiamo ad un coordinamento che non si sa poi bene come potrà avvenire, perchè da una parte le attività integrative previste da questa legge vengono svolte dagli insegnanti normali negli orari normali, mentre le altre attività integrative, già previste dalle norme legislative precedenti, sono svolte da insegnanti che non sono quelli normali e in orario diverso da quello normale.

Bisognerà quindi affidare — noi riteniamo che questa sia la strada migliore — agli organi collegiali la gestione reale di questi due momenti. Ma resta da verificare se questo coordinamento sarà possibile o se non si dovrà andare, almeno in sede di riforma, ad una rifondazione organica del momento delle attività integrative nella prospettiva del tempo pieno.

Un altro punto sul quale vogliamo attirare l'attenzione è quello delle nuove forme di valutazione previste dalla legge. Sono aboliti gli esami di riparazione sia nella scuola elementare sia nella scuola media dell'obbligo; nelle classi intermedie si prevedono gli scrutini. Nella scuola elementare le bocciature sono considerate un fatto eccezionale, mentre nella scuola media dell'obbligo si procede ad un giudizio finale di ammissione o di non ammissione, con l'abo-

lizione, quindi, del vecchio sistema delle votazioni numeriche.

Nell'esame finale, già nelle elementari, ma soprattutto nella media, si propone un criterio di valutazione che dovrà costituire il momento conclusivo di un giudizio periodico trimestrale e annuale, sia analitico che globale, sul rendimento e sulla maturazione del ragazzo. Questo momento conclusivo dovrebbe essere appunto l'approdo finale della storia concreta del processo formativo come si è realizzato nel corso degli otto anni della scuola media dell'obbligo per ciascun ragazzo.

Questo criterio nuovo di valutazione che tende a giungere ad un giudizio finale pienamente motivato e che tuttavia — almeno nella fase finale — contempla anche un giudizio di valore, attraverso giudizi appunto sintetici che sono quelli tradizionali dell'ottimo, del distinto, del buono, del sufficiente o del non licenziabile, sottolinea che la legge non si muove nell'ottica di una scuola permissiva e neppure indulge a quell'alibi — sovente diventato popolare — per cui, dato che la scuola funziona male, qualsiasi forma di giudizio sarebbe impossibile, perchè qualsiasi giudizio potrebbe essere formulato solo dopo che la scuola sia riformata e abbia rimosso quelle disuguaglianze di partenza che rendono altrimenti « classista » ogni forma di giudizio.

In realtà a noi pare che rinnovando il criterio di valutazione in sostanza si voglia non tanto vanificare ogni forma di valutazione, di giudizio conclusivo, quanto fare di questo giudizio piuttosto che un meccanismo *ad excludendum*, una spinta *ad promovendum*, appunto a promuovere e a stimolare un processo concreto di formazione per cui tutti coloro che vanno alla scuola dell'obbligo siano messi in grado di rendere al massimo delle proprie possibilità.

Un altro punto innovativo è che finalmente in una legge trovano definitiva sanzione esperienze positive largamente diffuse in questi anni nella nostra scuola ma che hanno trovato sovente un ambiente che le ha condannate a rimanere semiclandestine, e comunque prive di piena sanzione legale. Mi riferisco alla possibilità che i libri di testo

anche nella scuola elementare siano sostituiti in alternativa con forme nuove di insegnamento e di utilizzazione di sussidi anche librari ma di uso collettivo, e che questo avvenga in un clima nuovo diverso da quello di diffidenza e anche di rifiuto che caratterizza le autorità scolastiche nei confronti delle forme di sperimentazione didattico-organizzativa.

Su questo punto, tuttavia, si dovrà ancora innovare, perchè anche la fornitura dei libri scolastici e i problemi dell'assistenza scolastica nella scuola elementare dovranno diventare competenza delle regioni. Anche questo problema infatti pone la questione — che è particolarmente acuta proprio in questi giorni — di un pieno riconoscimento della funzione specifica delle regioni nel settore scolastico.

Importante è anche il riconoscimento sul piano scolastico ed extra scolastico del diritto — anche questo largamente contestato e affermatosi soltanto in certe regioni più avanzate dove il movimento popolare democratico è forte — del comune e della provincia, in quanto proprietari degli istituti scolastici, di poterli utilizzare, subordinatamente ai diritti privilegiati della scuola e del sistema formativo, per altre attività al di fuori dell'orario scolastico che siano sulla linea della promozione culturale della comunità. Con gli emendamenti proposti dai colleghi della Democrazia cristiana che cautelano la responsabilità del capo d'istituto, è passata una misura secondo noi largamente innovativa nel senso che viene superata l'assurdità per cui edifici importanti a disposizione delle scuole per molte ore della giornata rimangono inutilizzati, nonostante i bisogni, spesso acuti e non soddisfabili in altro modo, della comunità.

Su un altro punto voglio attirare l'attenzione dei colleghi. La legge afferma un principio largamente democratico, sfondando una barriera che finora era rimasta largamente impermeabile nell'ambito della scuola, la barriera costituita dal modo di concepire il rapporto fra scuola e società da una parte, e il largo settore di popolazione giovanile e non giovanile che rientra nella composta categoria degli handicappati. I colle-

ghi consentiranno che mi soffermi un momento su questo punto. La legge introduce il principio che la strada per giungere al recupero degli handicappati di qualsiasi tipo (quindi handicappati per minorazioni fisiche, psichiche e intellettuali) sia l'integrazione nella comunità dei normali e non la separazione. Se si scorrono le leggi riguardanti questo problema, particolarmente per la scuola, si vede che prima dell'ultima guerra prevaleva nettamente il principio della separazione, attraverso le scuole speciali. Dopo la guerra per la verità c'è stato un mutamento, si è andati verso l'idea di una separazione meno rigida, ma sempre di una separazione; voi ricorderete il periodo, fra gli anni '50 e gli anni '60, in cui si è affermata la linea delle classi differenziali.

Ebbene, credo che sia un grande successo della cultura più avanzata del nostro paese, specie in questi ultimi dieci anni, della grande battaglia condotta per riconoscere le radici reali dell'alienazione, l'affermazione che l'alienazione è un fatto che si combatte prima di tutto attraverso l'integrazione nella normalità, mentre la segregazione cristallizza in modo irreversibile l'alienazione stessa. Credo che questa grande battaglia culturale e di civiltà, che riguarda tutta la società, abbia avuto il suo peso nel far prevalere un'ottica diversa (non mi pare di essere in questa occasione troppo ottimista) nella considerazione del problema degli handicappati nell'ambito della scuola. Si è giunti così alla convinzione che l'inserimento in comunità « normali » — per adoperare un termine che potrebbe essere discusso, ma che ci permette di intenderci — è soprattutto funzionale al recupero degli handicappati.

Le misure della legge, che prescrivono che gli handicappati devono essere inseriti nella maniera più larga possibile nella comunità scolastica normale, e che l'unico limite è un limite tecnico immediato, cioè l'inadeguatezza eventualmente delle strutture, rovesciano l'ottica con la quale si è guardato al problema fino ad oggi. Fino ad oggi, infatti, chi ha diretto la scuola a tutti i livelli ha guardato piuttosto con diffidenza o con eccessiva prudenza a questa linea che viene

ora affermata nella maniera più netta. Ma oggi la legge afferma che anche con la collaborazione degli enti locali devono essere approntate per tutti i tipi di handicappati le condizioni strutturali che rendano possibile l'integrazione stessa, e si precisa che nelle classi in cui sono inseriti uno o più handicappati ci debba essere l'ausilio di un insegnante in più, di *équipes* socio-psico-pedagogiche, di forme specifiche di recupero.

Voglio sottolineare il significato non solo scolastico, ma anche morale ed ideale di questa scelta. Ho già accennato al fatto che qui si tratta dell'acquisizione di una conquista culturale: il matto o l'handicappato non è una persona che dobbiamo guardare come « separata », perchè sovente ci fa piacere inconsapevolmente non guardarla in faccia, ma è una persona con cui dobbiamo stabilire un rapporto immediato, per sdrammatizzarne la realtà e contemporaneamente verificare, in concreto, quella comunanza di destino che è propria dell'uomo. Credo che qui ci sia la radice di un valore morale che deve battere l'arretratezza psicologica, tipica di larghi settori delle famiglie italiane, e certo in particolare delle famiglie « bene », come si dice, che nella realtà sovente resistono alla integrazione e preferiscono che il loro bambino non viva accanto a quello handicappato, venendo meno così — mi si consenta di dirlo — ad una visione moderna, avanzata e democratica della vita, ma anche ad una visione di essa genuinamente religiosa. Ecco perchè ho voluto soffermarmi su questo aspetto e sulla rilevanza non solo scolastica, ma anche sociale e morale che esso assume.

Il punto della legge di cui si è discusso di più e che tuttavia ci appare risolto in modo positivo, è quello dell'orario e del calendario scolastico. Il parere della Commissione, dopo lunghe discussioni, avvenute sulla base di una nostra proposta, è stato quello di proporre per legge un'apertura dell'anno scolastico che consenta una oscillazione di dieci giorni, cioè tra il 10 ed il 20 settembre, ed una chiusura tra il 10 ed il 30 giugno, compresi gli esami. In contrasto con l'opinione della Commissione affari costituzionali noi abbiamo preferito stabilire per legge l'aper-

tura e la chiusura dell'anno, perchè questo provvedimento ha oggi una funzione ben precisa e non facile da far accettare a tutti. Siamo stati mossi dall'idea che il numero dei giorni effettivi di lezione doveva essere aumentato in misura conveniente: appunto con questa soluzione l'aumento dei giorni di lezione oscilla tra i 20 e i 30 nei diversi ordini di scuola. Ma, contrariamente a quanto aveva fatto la Camera, abbiamo inserito anche un altro elemento, cioè la definizione per legge del numero minimo dei giorni di lezione che in un anno scolastico devono essere realmente effettuati. Tuttavia, con questo nostro meccanismo abbiamo anche consentito al Ministro di avere una relativa flessibilità, appunto di dieci giorni per l'apertura e di venti per la chiusura. Anche in relazione ad una certa opportunità di modulare l'apertura e la chiusura in modo differenziato da regione a regione, il Ministro ogni tre anni ha infatti il compito di fissare — col dovuto anticipo in modo che tutti sappiano per tempo quando si apriranno e si chiuderanno le lezioni nel successivo triennio — l'effettiva data di apertura e di chiusura delle scuole venendo incontro entro certi limiti alle esigenze locali: dico entro certi limiti perchè è evidente che non possiamo creare un sistema per cui se, per esempio, uno studente dell'Alto Adige si trasferisce in Sicilia, rischi di avere differenze tali da trovarsi in difficoltà.

La soluzione proposta riafferma in modo rigido il principio dell'aumento del numero dei giorni di lezione e consente di dare concretezza alla norma che almeno nei dieci giorni precedenti l'inizio delle lezioni gli insegnanti debbono svolgere il nuovo ed importante compito di programmare sia l'organizzazione didattica dell'anno scolastico, sia eventuali misure di aggiornamento. Riteniamo tuttavia — e su questo vogliamo fare una dichiarazione esplicita — che una volta che il Ministro avrà fissato il calendario triennale sulla base di queste norme fissate dalla legge, senza bisogno di altre norme legislative, i consigli di istituto, in base al decreto presidenziale delegato sugli organi collegiali, abbiano il diritto di modificare

entro il calendario scolastico i giorni di vacanza in relazione ad esigenze locali.

Abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato fatto proprio dalla Commissione, che invita il Governo a studiare, nell'ambito della riforma scolastica della scuola media superiore, l'anticipo degli esami di maturità e diciamo chiaramente che questo lo facciamo in un'ottica particolare, cioè nella necessità di andare verso una relativa unificazione dei diritti e dei doveri dei docenti dei diversi ordini di scuola, nel momento in cui si va verso una unificazione del loro *status* giuridico ed economico attraverso l'ultimo contratto di categoria.

Se non vado errato, mi pare che in base al contratto dopo un certo numero di anni ci sarà l'unificazione completa e allora ci pare che vi debba essere anche la ricerca di una unificazione appunto delle prestazioni complessive richieste agli insegnanti.

Non so quale impressione avranno avuto di questa mia esposizione, come di quella degli altri colleghi addetti ai lavori, i colleghi che ne sono estranei. Può darsi che abbiano avuto l'impressione ancora una volta che si tratti di una legge in fondo relativa a questione tecniche interne alla scuola. In realtà così non è. Ognuna delle questioni affrontate da questa legge tende ad introdurre un elemento concreto, ma anche molto preciso di risanamento di una scuola che certo non funziona...

R I C C I . Come tutte le leggi che abbiamo fatto finora: lei che è preside...

U R B A N I . Lei si sbaglia! Io non sono preside, vorrei dire per mia fortuna, perchè non ho mai avuto molta simpatia per i presidi e i direttori, tanto che a suo tempo ho fatto la proposta dell'abolizione pura e semplice dei presidi e dei direttori e della sostituzione con capi di istituto elettivi e a termine! La proposta non è passata in sede di discussione dello stato giuridico. Non ricordo se in passato mi è capitato di fare dichiarazioni analoghe. Se ciò è avvenuto, il significato della cosa è molto semplice e ci riporta a ciò che ho detto all'inizio e con cui voglio concludere questo mio inter-

vento. E cioè che sempre, e in modo particolare nell'attuale situazione della scuola, nessuna legge da sola può veramente risanare e innovare la scuola. Ciò è possibile solo a due condizioni: la prima, che ci sia una volontà politica ferma e chiara in chi governa la scuola. Noi ci auguriamo che anche questa legge, che ha trovato largo consenso, sia il segno che vi sia la consapevolezza almeno che la scuola va gestita e governata in modo diverso. Senza iattanza, ma consapevoli del nostro peso, riteniamo che il nuovo quadro politico uscito dagli accordi di programma possa dare un contributo perchè la gestione della scuola sia più coerente, perchè alle parole rispondano di più i fatti, la vita reale alle affermazioni di principio, magari ammantate di molti paludati discorsi.

È necessario un governo della scuola capace di governare veramente, di far sentire il polso non dell'autoritarismo ma di una fede — lasciatemi usare questa parola — nel futuro della scuola e dell'uomo, nella sua capacità di riprendersi da una situazione di crisi che investe la società come la scuola. L'altra condizione è che tutto ciò deve avere come premessa la promozione di un nuovo clima nella scuola, in coloro che vi operano, in modo che sia possibile suscitare negli insegnanti sì l'attenzione ai loro problemi categoriali, ma anche l'attenzione, anzi la passione non per una retorica ed astratta « missione », ma per un mestiere serio, che ha una sua dignità ed una sua importanza sociale e culturale di grande rilievo. Per far questo, però, bisogna credere nella democrazia e prima di tutto nella democrazia scolastica; non nel valore taumaturgico dei direttori e dei presidi, ma dei genitori, degli insegnanti, degli studenti, delle forze sociali, di tutti coloro che hanno la forza potenziale, su cui bisogna far leva, per suscitare quelle energie umane e intellettuali, quella vivacità, quella novità, quel bisogno di cambiare e d'impegnarsi che del resto sono largamente diffusi, anche se in modo disperso. Quante energie vanno perdute perchè molti sono sfiduciati e si sono posti in posizione di disimpegno! Quante energie vanno sprecate, poichè ci sono tanti insegnanti giovani

che magari sbagliano, che magari sono degli « estremisti della didattica », ma che vivono intensamente l'esigenza del rinnovamento! Essi hanno bisogno di un punto di riferimento, di una direzione politica, di una indicazione morale e ideale.

Questa è una piccola legge. Se essa ha un significato, è proprio questo: essa può essere l'avvio di un mutamento di segno che non nasce certo dalla legge, che la legge tuttavia indica e che ha bisogno soprattutto che si verifichino condizioni più generali.

Per questo ci auguriamo che il Governo accolga l'idea di mettere allo studio rapidamente quella riforma più organica della scuola media dell'obbligo. I provvedimenti che abbiamo approvato quindici giorni fa sui ritocchi agli insegnamenti della scuola media dell'obbligo e quelli che stiamo per approvare sono infatti, il segno della necessità di un cambiamento più organico e profondo, tanto più necessario se si pensa che ormai sono in discussione la riforma della scuola media superiore e dell'istruzione professionale nell'altro ramo del Parlamento e la riforma dell'università qui al Senato. È necessario quindi che, nel nuovo quadro politico e nel nuovo clima che deve instaurarsi, si concluda il ciclo di una riforma complessiva della scuola, sia pure fatta gradualmente, con la diversità di metodi e di momenti che è necessario attuare in una realtà complessa, qual è quella della scuola. Questo dovrà essere il momento di arrivo della nostra attività riformatrice. Queste prime misure legislative tendono ad andare in questa direzione. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Masullo. Ne ha facoltà.

M A S U L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non può nascondere la propria simpatia dinanzi ai motivi ideali e politici di questo disegno di legge, così come non può nascondere anche qualche sua trepidazione. La simpatia per i motivi ideali e politici è la simpatia per un disegno di legge nel quale innanzitutto si af-

ferma il principio di un radicale superamento della scuola elementare e della scuola media, quindi del complesso della scuola dell'obbligo, funzionante come un tribunale, anzi come un tribunale con giudice monocratico, ovvero l'idea della scuola come di un luogo in cui l'insegnante si riduce alla funzione di chi giudica e manda.

Il secondo punto per il quale non possiamo nascondere la nostra simpatia è che in questo disegno di legge, quasi in forma completamente al superamento della scuola come tribunale, spesso per di più a giudice monocratico, si valorizza in maniera fortemente accentuata la funzione docente come una funzione di carattere collegiale. Vorrei anzi dire che la stessa nozione « collegiale », che ha sempre un sapore giudiziario, viene superata finalmente: la funzione docente è la funzione di un gruppo di lavoro, perchè in realtà coloro che nella scuola operano, operano come un gruppo di lavoro di specialissima qualità che affianca quel soggetto dell'attività di autosperimentazione che è l'allievo. Chi va a scuola è un soggetto che si autosperimenta; chi va a scuola, come qualsiasi individuo fin dai suoi primi momenti di ingresso nel mondo, è un soggetto che va cercando i suoi rapporti con la realtà, ne registra i fallimenti, gli scacchi e ne modifica le strategie, cercando di scoprire le linee di tendenza che portano al successo in questo rapporto: quindi autosperimentazione. Ora, coloro che operano nella scuola sono gruppi di lavoro che offrono sussidi e collaborazione a quel soggetto fondamentale dell'attività scolastica che è l'individuo autosperimentante.

Non parlerei perciò più neppure di funzione collegiale, ma proprio di gruppo di lavoro impegnato nel sostenere l'autosperimentazione dell'allievo.

Il terzo punto, per il quale non possiamo nascondere la nostra simpatia ideale nei riguardi di questo disegno di legge, è la valorizzazione del carattere sociale dell'educazione, valorizzazione che concretamente si estrinseca, come prima accennava con vigore dialettico il collega Urbani, nel ribaltamento del vecchio modo di concepire l'inseri-

mento dell'handicappato nella vita di relazione e si estrinseca con l'apertura — tutt'altro tema, ma anch'esso inquadrabile nella stessa ottica — della fruizione delle sedi scolastiche, degli edifici scolastici, delle strutture scolastiche per attività di carattere educativo e di promozione culturale più complessive.

È chiaro però che questi tre punti fondamentali, con i quali non possiamo non consentire profondamente, non possono d'altra parte, per chi abbia seria responsabilità nella valutazione dei problemi e delle soluzioni che riguardano il mondo degli uomini, non suscitare anche alcune trepidazioni.

Quali sono queste trepidazioni? Certo, accanto alle trepidazioni ci sono dei semplici dubbi, che io non chiamerei trepidazioni, come per esempio a proposito dell'articolo 17: non è nulla che susciti trepidazione, trepidazione suscitano i problemi che attingono ai destini degli uomini. L'articolo 17 probabilmente riguarda soltanto il destino della legge come tale, poichè esso, riguardando la copertura, mi sembra che sia alquanto indeterminato; non è definito l'onere previsto e quindi non si indica in modo adeguato la copertura dell'onere. Ma questa è cosa che lascio ai tecnici di tali problemi. Le cose che invece non suscitano trepidazione, perchè hanno valore sul piano sostanziale, sono altre e sono legate proprio a quei motivi ideali e politici di cui prima parlavo.

L'articolo 2 e l'articolo 7 introducono il duplice concetto dell'attività d'integrazione e delle iniziative di sostegno. Anche a questo ha accennato il collega Urbani. Ebbene, a me sembra che quando si parla di attività di integrazione e di iniziative di sostegno si parli non solo di due cose distinte nell'elencazione e nella dizione letterale, ma anche di due cose profondamente diverse che esigerebbero delle risposte operative più articolate. Come ognuno comprende, quando si parla di attività di integrazione si parla di attività la cui programmazione è rivolta ad arricchire quel mondo particolare entro cui si muove l'autoesperimento dell'allievo nella scuola. Viceversa, quando si parla di iniziative di sostegno, si indicano quelle iniziative che sono rivolte soprattutto a cogliere i bisogni

individuali emergenti, quei bisogni individuali che nella loro differenziatezza richiedono una risposta più attenta, una risposta differenziata da parte del gruppo di lavoro che deve fornire i sussidi.

Ora a questi due problemi, l'attività d'integrazione e l'iniziativa di sostegno, non mi sembra possa rispondere in maniera omogenea l'attività di programmazione del collegio docente come tale perchè una programmazione è molto più facilmente comprensibile e motivabile nel caso dell'attività d'integrazione, mentre non è altrettanto facilmente comprensibile per quanto riguarda l'iniziativa di sostegno, che proprio per il suo carattere estremamente individualizzato è un'insorgenza continua e imprevedibile nel corso della vita scolastica. Ma soprattutto mi preoccupa il fatto che per queste attività d'integrazione e per le iniziative di sostegno, soprattutto per queste seconde di carattere assai più delicato, si preveda in tutto il tetto massimo di 160 ore per anno scolastico. Fatta la divisione del numero di giorni che costituiscono l'anno scolastico per le 160 ore, si ha più o meno che in ogni giornata scolastica i 7/10 di un'ora soltanto possono essere dedicati ad attività d'integrazione e a iniziative di sostegno. È vero che ci sono quelle altre limitate attività d'integrazione, di cui prima pur qui si è parlato, previste dalla legislazione precedente, ma indipendentemente dall'esigenza che si vada finalmente, a tempo ravvicinato, ad una riorganizzazione di tutta l'area dell'integrazione didattica, resta il fatto che qui, in questa legge, dove giustamente si introduce l'esigenza dell'iniziativa di sostegno accanto all'attività di integrazione, 160 ore in tutto l'anno scolastico come tetto massimo mi sembrano una misura del tutto insufficiente e soprattutto mi sembrano indicare che le attività di integrazione e le iniziative di sostegno sono ancora considerate come un aspetto marginale della vita didattica, laddove la vita didattica deve alla fine risolversi tutta in una attività di integrazione, entro la quale si consumino i compartimenti disciplinari, e in iniziativa di sostegno, perchè non vi è nessuna impresa educativa che abbia significato se non sia momento per momento

anche una impresa individualizzante. Tutto il tono della vita scolastica e della didattica deve caratterizzarsi soprattutto sul piano della individualizzazione.

Un'altra cosa che pure desta qualche trepidazione è quella che viene fuori dalla lettura dell'articolo 9, che ha molti pregi e che parla sostanzialmente dell'abolizione del registro scolastico perchè questo venga sostituito con la scheda. Benissimo! Però la sostituzione del registro con la scheda richiede grande attenzione a che la scheda divenga uno strumento di effettivo avanzamento e non si riduca viceversa ad uno strumento poi facilmente riducibile in termini di elusione del vero problema.

Quando si dice che sulla scheda deve essere registrato via via il processo di apprendimento dell'allievo, bisogna chiedersi: che cosa comporta ciò? Comporta che ogni giorno i professori che costituiscono il collegio dei docenti di una classe, alla fine della giornata, si riuniscano per aggiornare le schede. E questa è una cosa che, se non vien fatta, lascia alle schede la possibilità di falsificare il senso di quello che si vuole ottenere.

È possibile che il docente faccia da solo una registrazione casuale, episodica sulla scheda.

Forse non ho capito; probabilmente la mia lettura della legge su questo punto è poco perspicua, comunque non l'ho capito. Anche ad un senatore della Repubblica credo sia lecito non capire: forse, se molto più numerosi fossero quelli che dichiarano francamente di non capire, certi problemi sarebbero meglio affrontati. Anche questo è un problema didattico ad alto livello.

Ora a me, senatore di testa piuttosto dura, pare che su questa scheda debba essere registrato ogni episodio della vita scolastica. Chi e quando lo registra? La registrazione è individuale o è collegiale? Penso che debba essere collegiale ed allora è evidente che alla fine di ogni giornata di scuola i professori di una classe debbono riunirsi per discutere quello che è avvenuto e aggiornare le schede. Mi pare che questa sia la conseguenza inevitabile senza di cui la scheda perde molto del suo significato.

Nel processo di trasformazione della scuola, nel processo di sostituzione dei vecchi schemi e strumenti con strumenti nuovi, come il metodico lavoro di gruppo, la solidarietà attiva, il reale sostegno interpersonale, occorre poter contare sull'impegno del corpo insegnante, senza di cui tutto rimarrebbe soltanto sulla carta. Questo è un tema di meditazione che anche altra volta ho avuto occasione di richiamare: è necessario che le riforme vengano rese il più possibile traducibili e siano poi effettivamente tradotte in atto.

È evidente che, nel momento in cui sopprimiamo la scuola come tribunale, valorizziamo la funzione del lavoro di gruppo dei docenti, esaltiamo il carattere della formazione scolastica e in generale della formazione umana come sostanzialmente sociale, ci dobbiamo preoccupare del fatto che i destinatari di questo movimento di trasformazione sono soprattutto i figli del popolo, i figli soprattutto delle classi più modeste, delle classi più umili. Qui vorrei sottolineare che con il vecchio metodo si aveva una forma di controllo del processo di apprendimento che spesso diventava una forma di potere sugli individui: il voto diventava uno strumento di discriminazione; cioè il voto serviva all'insegnante per esaltare quelli che gli sembravano per una ragione o per l'altra, più « degni » e per abbandonare gli altri. Perciò l'eliminazione del voto, del registro, della pagella va benissimo! Ma dobbiamo cercare di ottenere che questo non deresponsabilizzi l'insegnante, in generale il corpo che deve lavorare a questa impresa, perchè se il corpo insegnante si deresponsabilizzasse ancora di più che non con i vecchi strumenti di carattere discriminatorio, chi in effetti ne subirebbe il danno maggiore, se non i più umili, i più modesti, i più socialmente deboli? Se tutto si riducesse a dire: limitiamoci a disinteressarci e mandiamo tutti avanti, senza aiutarli a verificare via via il proprio avanzamento, poi la scuola secondaria o l'università o la vita giudicheranno, come del resto si diceva un tempo, certamente manderemmo i più deboli allo sbaraglio, con

la sicura destinazione di essere travolti dai più forti.

Questo tipo di legge che oggi stiamo discutendo, e che certamente approveremo perchè gran parte di noi siamo consenzienti allo spirito di essa, esige un impegno particolare. E quando dico un impegno particolare, non mi appello moralisticamente alla coscienza dei docenti. Anche questo è un giuoco sul quale non dobbiamo insistere troppo. In questa Italia così corporativamente disarticolata, così settorialmente divisa, così spesso ipocritamente gerarchizzata nei ruoli professionali, nello *status* degli impieghi (è da poco ufficiale lo scandalo della giungla delle retribuzioni) credo non si possa fare appello alla coscienza di una categoria soltanto. Bisogna fare appello alla coscienza di tutti coloro che sono responsabilmente cittadini, con qualsiasi titolo funzionale, della nostra società. Voglio dire che nel momento stesso in cui esprimiamo le nostre preoccupazioni per come sarà accolta questa innovazione che è profondamente positiva, perchè se non fosse accolta in maniera altrettanto positiva il positivo diventerebbe negativo, nel momento stesso in cui esprimiamo questa preoccupazione, esprimiamo anche la preoccupazione che non ci si accontenti moralisticamente di dire: la legge è positiva, ma ci appelliamo alla vostra coscienza di insegnanti perchè in senso positivo si attui. Questo non basta, occorre un quadro complessivo. Prima il senatore Urbani parlava del modo di governare la scuola; non è solo il modo di governare la scuola, perchè appunto la scuola non è separata. L'insegnante non vive nella scuola, vive nella società, in questa società, con le sue contraddizioni e con i suoi mascheramenti. Questo è il punto fondamentale.

Perciò, nel momento stesso in cui si esprime il consenso a questa legge, in cui si esprimono anche delle preoccupazioni perchè questa legge sia affidata a coloro i quali siano in grado di porla in atto nel senso più pieno della parola, ci si preoccupa anche di assumere responsabilità che non siano soltanto moralisticamente dichiarate, ma siano anche politicamente effettuali. Altrimenti

questa legge, come molte altre, non potrà che farmi pensare a quel grande gabbiano di cui parla Baudelaire: bellissimo a vedersi in volo, quando si posa sulla tolda della nave zampetta come una qualsiasi gallina. Ebbene, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, una legge è questo grande uccello che vola, quando è bella; bisognerà poi vedere se, nell'attuazione, si ridurrà ad essere soltanto una gallina, o se viceversa saprà dimostrare di essere altrettanto forte nel camminare sulla terra delle cose quanto è bella nel volare nel cielo delle idee. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini del giorno.

L'ordine del giorno n. 1 della Commissione verrà illustrato dal relatore nella replica.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Schiano e di altri senatori.

B A L B O , segretario:

Il Senato,

visto l'articolo 14 del disegno di legge n. 728 « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico », con il quale si dà mandato al Ministro di predisporre ed approvare i modelli della scheda personale e ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della legge;

considerato che sono attualmente in uso nella scuola elementare e media inferiore:

il libretto scolastico a carattere riservato nella scuola elementare;

il libretto scolastico di cui all'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nella scuola media;

la scheda dell'anagrafe scolastica comune ai due ordini di scuola;

che i predetti documenti scolastici, introdotti in momenti e con motivazioni diverse, presentano aspetti di inutile duplicazione;

tenuto conto della introduzione della scheda personale dell'alunno prevista dagli articoli 4 e 9 della legge in discussione;

impegna il Ministro a semplificare e razionalizzare tutto il sistema dei documenti scolastici attualmente in uso segnalando la opportunità:

che venga eliminato il libretto scolastico riservato nella scuola elementare nonché la scheda dell'anagrafe scolastica;

che venga modificato il libretto scolastico di cui all'articolo 7 della legge n. 1859 del 1962 per renderlo più corrispondente ad una adeguata illustrazione del *curriculum* di ogni alunno nella scuola elementare e media inferiore;

che, pur essendo abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sia salvaguardata l'elementare necessità di una documentazione dell'attività complessivamente svolta dall'insegnante o dagli insegnanti nella classe.

9.728.2 SCHIANO, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, BORGHI, MARAVALLE, BREZZI, MEZZAPESA, MITTERDORFER, CRAVERO

SCHIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIANO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che l'ordine del giorno da me presentato, e sottoscritto da quasi tutte le parti politiche, per il suo carattere squisitamente tecnico non abbia bisogno di particolari illustrazioni e che sia sufficiente una sua attenta lettura per coglierne l'intento, che è quello di semplificare e razionalizzare l'attuale sistema dei documenti scolastici in uso nella scuola elementare e nella scuola media inferiore. Mi accingo pertanto a leggere il testo dell'ordine del giorno con qualche brevissima sottolineatura, confidando che il Governo vorrà accoglierlo e il Senato sostenerlo.

Dice l'ordine del giorno: « visto l'articolo 14 del disegno di legge... con il quale si dà

mandato al Ministro di predisporre ed approvare i modelli della scheda personale e » come è stato aggiunto dalla nostra Commissione « ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della legge; considerato che sono attualmente in uso nella scuola elementare e media inferiore: il libretto scolastico a carattere riservato » che è proprio ed esclusivo della scuola elementare, « il libretto scolastico di cui all'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 » che è tipico della scuola media, « la scheda dell'anagrafe scolastica comune ai due ordini di scuola; che i predetti documenti scolastici, introdotti in momenti e con motivazioni diverse, presentano aspetti di inutile duplicazione » e quindi di inutile lavoro burocratico per gli uffici e per gli insegnanti; « tenuto conto dell'introduzione della scheda personale dell'alunno prevista dagli articoli 4 e 9 della legge in discussione, impegna il Ministro a semplificare e razionalizzare tutto il sistema dei documenti scolastici attualmente in uso » e questo come impegno. E segnala poi alcune opportunità: l'opportunità che venga eliminato il libretto scolastico riservato nella scuola elementare nonché la scheda dell'anagrafe scolastica; che venga modificato, se non può essere abolito dato che è previsto da disposizioni di legge, il libretto scolastico di cui all'articolo 7 della legge numero 1859 per renderlo più corrispondente ad un'adeguata illustrazione del *curriculum* di ogni alunno nella scuola elementare, per la quale il libretto attualmente concede uno spazio estremamente modesto ed è avaro di notizie, e nella media inferiore, dove pure si riscontra una carenza di informazioni nella prima e nella seconda classe. Infine, pur essendo abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1965, con il quale veniva approvato il registro di classe, sia salvaguardata l'elementare necessità di una documentazione dell'attività complessivamente svolta dall'insegnante o dagli insegnanti di classe. Non è pensabile che la scheda, da sola, possa esaurire il complesso dei rapporti, delle valutazioni, delle indicazioni, in una parola della dinamica che si instaura tra insegnante e alunno e tra inse-

gnante e classe; non è pensabile che possa diventare un documento esclusivo e che non resti un qualche altro documento che dimostri e codifichi, anche per le necessità di documentazione che possono profilarsi in ogni momento, l'attività svolta dall'insegnante non solo nel rapporto personale con il singolo alunno, ma nella sua azione rivolta alla classe.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore Anna Maria Conterno degli Abbati e di altri senatori. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Il Senato,

visto l'articolo 2, terzo comma, del disegno di legge n. 728 « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico », nel quale si prevede la utilizzazione di unità di personale docente comunque assegnato alla direzione didattica al fine di realizzare il piano delle attività scolastiche integrative;

visto che molti Comuni da anni contribuiscono con personale insegnante comunale, in pieno accordo con i Direttori didattici ed i Provveditori agli studi, alla realizzazione di attività integrative secondo le disposizioni che disciplinano l'attività delle sezioni a tempo pieno (citiamo per tutte le esperienze del Comune di Bologna, dove sono stati formalizzati i rapporti tra direzioni didattiche e comuni ed hanno funzionato, tra le altre, ben 132 prime classi, funzionanti di fatto a tempo pieno, di cui 26 con insegnanti statali e 104 con insegnanti comunali);

visto che queste esperienze hanno avuto un riconoscimento ufficiale nei dati forniti dal Governo alla Camera in data 17 maggio 1977 in risposta ad una interpellanza sulla sperimentazione del tempo pieno nella scuola dell'obbligo;

constatato come condizione essenziale per il funzionamento ottimale della suddetta scuola sia l'unitarietà degli interventi, la corresponsabilità dell'intera « équipe » nella

programmazione ed attuazione delle esperienze educative, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 205 del 12 agosto 1976;

chiede che il Governo favorisca, con le disposizioni che riterrà opportune, il coordinamento più stretto tra insegnanti statali e comunali, l'alternanza e la compresenza degli insegnanti statali e comunali nelle classi secondo il piano di attività predisposto, la presenza degli insegnanti comunali alle riunioni che abbiano comunque come scopo sia la valutazione dell'attività svolta, sia la valutazione del grado di maturazione raggiunto dagli alunni.

9.728.3 **CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, URBANI, MARAVALLE, SASSONE, SQUARCIALUPI Vera Liliana, LAZZARI, CIACCI, BERNARDINI**

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA . Uno degli aspetti più qualificanti — come ha già detto Urbani — della legge, è l'introduzione delle attività integrative organizzate per gruppi di alunni anche di classi diverse, anche per realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli.

Dal 1972-73 esiste la scuola a tempo pieno con carattere sperimentale; la legge istituitiva del tempo pieno ha anche regolamentato, sempre con carattere sperimentale, le attività integrative, cioè quelle non previste dal curriculum scolastico, non previste nell'elenco delle materie che sono studiate secondo i programmi della scuola elementare e della scuola media. La scuola a tempo pieno e lo svolgimento delle attività integrative rispondono ad esigenze molto sentite, come si può constatare esaminando le richieste pressanti degli organi collegiali, in particolare dei genitori, che talvolta sono a torto considerati di impedimento anziché di sollecitazione da parte di alcuni burocrati della scuola. Come tutti sanno, comunque, prima del 1972-

1973, anzi da alcuni decenni, esiste nella scuola elementare il doposcuola, cioè una istituzione gestita in certe sedi, particolarmente in piccoli comuni, dai patronati scolastici e più spesso, particolarmente nei grandi comuni, dai comuni stessi, in un caso e nell'altro sottoposti alla dirigenza scolastica, ma in genere funzionanti, per lo meno fino a qualche anno fa — ed ancora adesso in alcuni casi — in obbedienza a criteri di carattere esclusivamente assistenziale, cioè di assistenza ai bambini che per motivi familiari si fermano alla refezione, che vengono poi intrattenuti e quindi aiutati a fare i compiti fino alle 16,30-17 del pomeriggio. Dal 1972-1973 in avanti, in concomitanza con l'istituzione del tempo pieno, in molti comuni si è pensato di trasformare il doposcuola in accordo con le autorità scolastiche — i direttori didattici, i provveditori — in una istituzione strettamente legata alla cosiddetta scuola del mattino per l'attuazione di attività integrative, programmate in comune anche nell'ambito della sperimentazione e del tempo pieno, sempre nella scuola dell'obbligo, nella scuola elementare e anche nella scuola media.

Tale attività degli insegnanti comunali — questi utilizzati solamente nella scuola elementare — ha avuto riconoscimento recente da parte del Governo, come si può dedurre dalla risposta data alla Camera alla interpellanza Biasini sulla sperimentazione della scuola a tempo pieno nella scuola dell'obbligo, risposta in cui si dice chiaramente che alla sperimentazione hanno partecipato circa 11.400 insegnanti statali e 6.600 insegnanti comunali.

Per questo motivo, vista la diffusa e corretta convinzione, comune a molte persone della scuola, che è garanzia di buon funzionamento della scuola a tempo pieno — e comunque di una scuola in cui si svolgano attività integrative — la corresponsabilità dell'intero gruppo di insegnanti, sia dello Stato che del comune, sia nella programmazione che nella realizzazione e nella verifica dell'attività svolta; visto che nella scuola attiva, come da più di vent'anni desidera essere la nostra scuola, è difficile stabilire il

confine tra attività curricolari e attività integrative; visto ancora che si considera importante che le attività integrative e l'insegnante che se ne occupa non vengano considerati di serie B, come troppo spesso avviene nella pratica scolastica, chiediamo che il Governo emani le disposizioni necessarie a favorire il coordinamento più stretto fra insegnanti statali e comunali, rendendo possibile la compresenza e anche l'alternanza degli insegnanti, la presenza di tutto il gruppo al completo alle sedute sia di valutazione dell'attività svolta che della valutazione di nuovo tipo, prevista da questa legge, dei singoli alunni, oltre a tutte le forme di stretta collaborazione che si potranno rendere necessarie in base al piano di lavoro preparato in comune dall'*equipe* di insegnanti.

Del resto nella sua replica in Commissione il sottosegretario Buzzi disse che l'obiettivo di questa legge « è anche quello di liberare l'ordinamento scolastico da limiti che sono obiettivamente contro la sperimentazione ». Noi pensiamo che i limiti vengano spesso da considerazioni restrittive di tipo burocratico che mantengono divisioni, che non soltanto noi non consideriamo più adatte alle finalità che attualmente persegue la scuola, con tutti gli strumenti a sua disposizione.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore Cervone e di altri senatori.

Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Il Senato,

visti gli articoli 2 e 7 del disegno di legge « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico » (728), nei quali si prevedono attività di integrazione scolastica finalizzata al potenziamento educativo della scuola elementare e media,

considerato che tali attività comportano forme di collaborazione della scuola e degli enti locali nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali,

considerato che l'esperienza in atto in numerosi comuni pone in evidenza la necessità di un efficace coordinamento fra le diverse competenze per realizzare l'unitarietà degli interventi educativi ed assicurare al tempo stesso l'autonomia dell'attività didattica curricolare svolta dagli insegnanti dello Stato,

invita il Governo:

a promuovere una precisa ricognizione delle sperimentazioni in atto;

a predisporre forme opportune di verifica dei risultati raggiunti anche in vista delle indicazioni che possono derivarne per la adeguazione della normativa e per l'ulteriore sviluppo di processi innovativi;

a regolare nel modo più funzionale la partecipazione di tutte le componenti all'elaborazione del piano di lavoro e alla valutazione dei risultati fatte salve le attribuzioni specifiche degli organi collegiali di gestione.

9.728.4 CERVONE, BORGHI, MEZZAPESA,
SCHIANO, TRIFOGLI

B O R G H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R G H I . Brevemente, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. Potrei dire che quest'ordine del giorno si illustra da sè, ma mancherei di riguardo ai colleghi e all'onorevole collega che ha testè illustrato il suo ordine del giorno se non dicessi qualcosa telegraficamente.

Nell'ordine del giorno da noi presentato è contenuta un'osservazione di carattere generale, cioè il riconoscimento della validità dell'integrazione scolastica che ha come obiettivo la formazione globale dell'alunno, come del resto ha sostenuto egregiamente nella sua sintetica ma chiarissima relazione il relatore e come hanno sostenuto i colleghi nei loro interventi.

Nulla quaestio sulla validità e sul riconoscimento della validità dell'integrazione scolastica da realizzarsi in collaborazione con gli enti locali, tenendo presente, anche per non fare la retorica di quest'attività, che cia-

scuno degli enti preposti all'azione educativa in questo campo ha delle specifiche competenze istituzionali che vanno chiaramente rispettate onde assicurare una sperimentazione efficace. Ugualmente va rispettata — e lo richiamiamo in questo ordine del giorno — l'autonomia didattica del personale insegnante della scuola dello Stato, di quella scuola unitaria che consideriamo valida in quanto unitaria, la scuola della Repubblica italiana.

Rivolgiamo un invito al Governo, all'onorevole Ministro della pubblica istruzione perchè si verifichino i risultati raggiunti nelle varie iniziative prese attraverso questa sperimentazione. E una volta verificati i risultati raggiunti (che spesso sono positivi e talvolta non lo sono: anche qui non vogliamo fare una retorica di moda), si predispongano quelle regolamentazioni che consentano di far sì che tutte le componenti che operano in questo delicato campo coordinino il loro piano di lavoro nel quadro degli indirizzi espressi per la scuola sul piano nazionale dallo Stato e sul piano locale dagli organi collegiali che riteniamo essere, anche in questa fase, la espressione più genuinamente democratica di vera partecipazione all'attività scolastica, ivi compresa quella dell'integrazione scolastica.

P R E S I D E N T E . La parola spetta ora al relatore, il quale, nel corso della sua replica, illustrerà anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

B A L B O , segretario:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 728, recante norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico, tenuto conto delle nuove disposizioni riguardanti il calendario scolastico,

impegna il Governo a studiare l'opportunità di anticipare l'inizio degli esami di maturità, nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore.

9.728.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

I NNOCENTI, relatore. Devo essere grato al senatore Masullo di aver dato qualche materia alla mia replica perchè il coro di approvazioni a questo disegno di legge mi induceva quasi a fare il contro relatore e a trovare quei motivi di perplessità che anche il senatore Masullo ha trovato. Essi non stanno tanto nella questione delle centosessanta ore o della scheda, quanto nella preoccupazione che questa legge possa essere, anzichè un momento di avanzamento, un momento di dequalificazione se Ministero della pubblica istruzione e classe insegnante non si impegneranno seriamente a gestirla con correttezza e con impegno.

La mia adesione allo spirito informatore e alle norme di questa legge è assoluta. Questo non mi fa velo nel dare atto al senatore Masullo, come al senatore Urbani, del pericolo che una legge di per sè possa essere indifferente o negativa se essa non è convenientemente gestita.

Dirò al senatore Masullo che per quanto riguarda le 160 ore bisogna fare alcune precisazioni. Innanzitutto le 160 ore non riguardano la scuola elementare. L'attività integrativa e di sostegno della scuola elementare non è legata alle 160 ore. Essa riguarda la scuola media e presa nel suo complesso si tratta di quaranta giorni all'anno scolastico, il che mi sembra un tempo sufficientemente ampio per consentire non tanto e non solo il sostegno (qui occorre chiarire un equivoco) a chi abbia bisogno di integrazioni nel senso di completare qualcosa che gli manca rispetto all'ordinaria preparazione della classe, quanto per aiutare ciascuno, da colui che ha meno capacità a colui che ha più capacità, rispetto alla norma, a completare e a potenziare se stesso, al limite delle sue possibilità. Quindi l'attività integrativa e di sostegno non va intesa come un'attività diretta ai più bisognosi o solo a loro, ma come un'attività diretta ad aiutare tutti, nessuno escluso, a dare il meglio di sè. Allora, è vero che in questo senso tutto è attività integrativa, ma è anche vero che una particolare, speciale attività

può essere programmata per quaranta giorni all'anno con l'intento proprio di dare questo specifico e particolare aiuto a gruppi omogenei di ragazzi e perfino a ragazzi singoli.

È una legge, come ripeto, che porta grosse novità. Ho notato con una certa meraviglia come essa sia apparsa alla pubblica opinione come la legge del calendario scolastico, o come la legge che abolisce gli esami di riparazione: questa è una legge — e qui do ragione al collega Urbani — che cambia segno alla nostra scuola dell'obbligo, che tenta di dare alla nostra scuola uno spirito nuovo che certo si innesta su quello della legge del 1962, ma lo porta avanti, uno strumento certo delicatissimo — torno a ripetere — e che richiede — e qui mi rivolgo al Ministro — da parte del Ministero della pubblica istruzione e della classe docente un impegno del tutto particolare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno che è stato fatto proprio dalla Commissione, che lo ha presentato come suo ordine del giorno, devo dire che esso risponde a due ordini di esigenze: la prima è quella forse meno importante, senatore Urbani, degli insegnanti che andando verso un trattamento uniforme tra scuola media inferiore e scuola media superiore chiedono di essere trattati nello stesso modo anche nei pesi e quindi, invece di essere mandati a fare i commissari agli esami in luglio, chiedono che gli esami siano anticipati in modo da rientrare nell'ambito dell'anno scolastico ordinario. C'è comunque un'altra preoccupazione, onorevole Ministro, che è dovuta al fatto che questo esame, stressante di per sè, a prescindere dalla stagione in cui si svolge, diventa particolarmente stressante quando si svolge nei calori di luglio. In tutta Italia in questi giorni, con il caldo che c'è, migliaia di ragazzi stanno studiando e preparando l'esame in una situazione anche climatica non certo favorevole. Bisogna dare a questi ragazzi la possibilità di presentarsi serenamente all'esame della commissione.

È chiaro che stante l'iter della riforma della scuola media superiore qui non potevamo dare indicazioni precise. Ci siamo limitati a

richiamare l'attenzione del Ministro della pubblica istruzione sulla necessità di riflettere su questi problemi, di studiare possibilità di riforma del tempo oltre che dei modi dell'esame di maturità, per consentire — torno a ripeterlo — non che esso diventi più facile, ma più serio, che il ragazzo si presenti più sereno e che la commissione sia in grado di giudicare più rettamente.

P R E S I D E N T E . Senatore Innocenti, vuole esprimere la sua opinione anche sugli altri ordini del giorno?

I N N O C E N T I , relatore. Sono favorevole all'ordine del giorno del senatore Schiano. Sono sfavorevole invece all'ordine del giorno della senatrice Conterno degli Abbatì e spiegherò il mio no con molta semplicità. Il problema esposto dalla senatrice esiste. Nell'ordine del giorno si fa però un certo sforzo per confondere i due tipi di attività che al momento attuale non possono essere confusi e il cui coordinamento va studiato attentamente, mentre nell'ordine del giorno si danno già delle indicazioni. Il problema riguarda la collaborazione tra insegnanti statali e non statali nell'istruzione scolastica. È un problema di estrema delicatezza, la cui soluzione l'ordine del giorno intende anticipare in alcuni punti e che quindi non mi trova favorevole. Sono invece favorevole all'ordine del giorno del senatore Borghi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

M A L F A T T I , ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che l'ora tarda mi consigli di essere estremamente sintetico, tanto più che questo provvedimento è stato lungamente dibattuto sia da questo ramo del Parlamento che, prima, dalla Camera dei deputati. Cosicché il fatto che io concluda questa discussione in Senato con un intervento breve nulla toglie al lavoro estremamente approfondito che è stato compiuto dal Parlamento intorno ad un disegno di legge di non secondaria importanza.

Vorrei sottolineare brevissimamente alcuni punti del provvedimento in esame. Il primo è che esso si colloca su una linea organica di politica scolastica seguita dal Governo e illustrata dal Governo stesso alle Camere nel discorso programmatico del presidente del Consiglio Andreotti. In materia di provvedimenti di legge d'innovazione o di riforma ponemmo al primo posto gli interventi nella scuola dell'obbligo — senza con ciò nulla togliere all'importanza di intervenire in termini di riforma nella scuola secondaria superiore e nell'università — convinti come siamo che, per evidenti ragioni di carattere sociale, a questo grado dell'istruzione debba essere dedicata la più alta priorità nell'azione d'intervento per migliorare una situazione già caratterizzata dal profondo rinnovamento, senza dubbio il più significativo in termini di legislazione scolastica in questi 30 anni, apportato dalla riforma della scuola media dell'obbligo.

Quindi oggi, proseguendo su questa linea organica ed essendo fedeli a questa priorità, interveniamo sul secondo provvedimento di legge che riguarda la scuola elementare e media, e ciò avviene dopo che il Parlamento ha approvato un altro importante provvedimento con il quale, alla luce dell'esperienza della riforma della scuola media, si apportano quelle integrazioni, quelle innovazioni che valgono appunto a consolidare la riforma compiuta nel passato.

Questo disegno di legge all'esame del Parlamento, come è stato rilevato da molti senatori intervenuti e in primo luogo dal relatore che ringrazio per la sua fatica sia in Commissione che in Aula, certamente solleva questioni delicatissime. Infatti, il passaggio dal vecchio al nuovo è sempre denso di rischi, perchè essere presi solamente da entusiasmi riformatori sottovalutando le difficoltà della realtà quotidiana significa non compiere veramente un'azione responsabile. È un'innovazione, quella che noi introduciamo nella scuola dell'obbligo elementare e media, largamente condivisa dal mondo della scuola, che è stata preceduta da dibattiti assai ampi ed approfonditi e che è confortata dalla discussione, dall'esperienza, dall'in-

novazione che caratterizzano un po' tutta la ricerca nel campo pedagogico e didattico contemporaneo.

Vi sono dei punti più evidenti di innovazione chiesti a gran voce da tutti — dall'opinione pubblica, dal mondo professionale, dal mondo scolastico, dal mondo sindacale — per l'eliminazione degli esami di riparazione, per la correzione di una scansione in cicli di scarso significato nell'ambito della scuola primaria, per criteri più moderni, più aperti, più penetranti di valutazione, per affrontare le perduranti zone d'ombra nella scuola dell'obbligo espresse da fenomeni di ripetenza, di abbandono, di dispersione che si verificano soprattutto nelle zone più povere del nostro paese, e ciò non per arrivare al facilismo ma al contrario per studiare rispetto a questi fenomeni — molte volte espressione di condizionamento ambientale e sociale — forme opportune di integrazione e di sostegno e più in generale, come molto opportunamente sottolineava il relatore, per una scuola aperta a tutti, di formazione generale — e quindi non scuola selettiva — con un insegnamento il più possibile di carattere personalizzato per consentire a ciascuno di esprimere al massimo la propria personalità e la propria capacità.

In questo quadro si colloca un altro discorso, anch'esso delicato ed importante: quello dell'inserimento dei bambini e dei ragazzi svantaggiati, handicappati, fatto però con tutto il rigore che questo comporta e quindi con la strumentazione che nel disegno di legge viene indicata e con la professionalità che è richiesta da parte del corpo insegnante.

Condivido pienamente quanto il relatore ha sottolineato sull'impegno particolare che ci investe tutti: non solamente il titolare *pro tempore* del settore e più in generale l'amministrazione della pubblica istruzione, ma tutto il mondo della scuola, le forze politiche, le forze sociali, l'opinione pubblica.

È evidente che un provvedimento — diciamolo pure — audace e rischioso come questo deve essere accompagnato da uno straordinario impegno da parte di tutti e punta in pieno sull'esaltazione della professionalità e dei doveri del personale inse-

gnante, sull'applicazione prudente del provvedimento stesso, sul sostegno pieno che noi dobbiamo assicurare a questa delicata fase di avvio per una scuola riformata.

Si affronta infine un'altra questione, anche questa largamente dibattuta nel passato e che arriva finalmente oggi al suo punto conclusivo: quella dell'intervento riformatore del calendario scolastico, introducendo anche degli elementi, in potenza almeno, di flessibilità che credo per l'avvenire possano avere un loro profondo significato.

Ecco quindi la riconoscenza che sento di esprimere al Senato il quale ha sviluppato un'azione di ulteriore approfondimento sul testo pervenuto dalla Camera, azione che è testimoniata dagli emendamenti che sono stati introdotti al testo con il consenso del Governo. C'è la volontà ferma di cogliere appunto quanto il relatore sul provvedimento di legge ha detto testè e cioè come, al di là dell'approvazione di questa legge — d'altra parte il senatore Masullo si esprimeva anche in termini poetici su questo punto — quello che conta è il massimo impegno da parte di tutti e quindi da parte del Ministero perchè le buone intenzioni del provvedimento possano risolversi in un miglioramento qualitativo della scuola dell'obbligo, della scuola elementare e di quella media. Il che è possibile eliminando un'applicazione non prudente del provvedimento di legge, trovando tutte le forme per dare il massimo sostegno al personale insegnante in questo momento di trasformazione certamente assai delicato e chiamando a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, tutte le componenti del mondo scolastico che anche in questo disegno di legge trovano un loro spazio ed una loro responsabilità.

Detto questo, signor Presidente, passerei rapidamente ad esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno che sono stati presentati. Accolgo il primo presentato dalla Commissione, accolgo il secondo presentato dal senatore Schiano e da altri senatori, non accolgo il terzo presentato dalla senatrice Conterno degli Abbati per le stesse ragioni che ha illustrato testè il relatore, accolgo invece il quinto — passerò poi al quarto

— presentato dal senatore Cervone e da altri senatori sulla stessa materia del terzo perchè mi sembra che più propriamente, rispetto appunto ad una anticipazione con la semplice approvazione di un ordine del giorno, trattandosi di un problema di tale complessità, invita il Governo — giustamente a mio giudizio — « a promuovere una precisa ricognizione delle sperimentazioni in atto; a predisporre forme opportune di verifica dei risultati raggiunti anche in vista delle indicazioni che possono derivarne per l'adeguazione della normativa e per l'ulteriore sviluppo dei processi innovativi; a regolare nel modo più funzionale la partecipazione di tutte le componenti alla elaborazione del piano di lavoro... » eccetera. Ripeto che accolgo questo ordine del giorno del senatore Cervone, che riguarda la stessa materia di quello presentato dalla senatrice Conterno degli Abbati e da altri senatori, che invece non è accolto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Urbani, lo posso accogliere come raccomandazione. Faccio presente che in questo ordine del giorno si sollevano una serie di problemi; uno per la verità è di assai ampio respiro: mettere allo studio la riforma della scuola dell'obbligo sulla quale testè siamo intervenuti con provvedimenti di innovazione di non secondaria importanza per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola media; il secondo fa riferimento alla elevazione dell'età dell'obbligo scolastico, questione che attualmente è in discussione alla Camera dei deputati nel quadro dell'esame del progetto di legge del Governo e dei partiti sulla riforma della scuola secondaria superiore. Quindi, in considerazione del fatto che su questi argomenti l'altro ramo del Parlamento sta discutendo, posso accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione, ciò anche in base alla considerazione che la riforma della scuola dell'obbligo si potrebbe prestare altrimenti a forme, diciamo così, anticipatrici su una questione di tale ampiezza e di tale respiro che trova sempre disponibile il Governo per discuterne in Parlamento, ma con tutto l'approfondimento e la ponderazione che sono necessari e che non possono essere anticipati soltanto con un « sì » o con un « no » su

un documento a conclusione di questo dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 1?

INNOCENTI, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Schiano, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 2?

SCHIANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatrice Conterno degli Abbati, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

CONTERNO DEGLI ABBATI ANNA MARIA. Intendiamo ritirare l'ordine del giorno in quanto consideriamo l'ordine del giorno illustrato dal senatore Borghi e firmato dal senatore Cervone e da altri un primo passo verso quello che noi desideriamo. Consideriamo positivo il riconoscimento della necessità di un coordinamento fra le diverse competenze per realizzare l'unitarietà degli interventi educativi, positiva la richiesta di un esame della sperimentazione, di una verifica dei risultati raggiunti anche per ricavarne indicazioni, come dice l'ordine del giorno, per l'adeguazione della normativa e per l'ulteriore sviluppo di processi innovativi; consideriamo soprattutto positiva quest'ultima espressione per quel che comporta di apertura e di disponibilità verso futuri sviluppi, che non escludono quanto è dichiarato nel nostro ordine del giorno, i cui principi riteniamo di dover ribadire anche in altre occasioni.

PRESIDENTE. Senatore Borghi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno numero 4?

BORGHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, come ha udito l'onorevole Ministro accetta il suo ordine del giorno come raccomandazione.

U R B A N I . Ci si accontenta! (*ilarità*).

P R E S I D E N T E . Allora non insiste per la votazione.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , segretario:

TITOLO I

SCUOLA ELEMENTARE

Art. 1.

A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe di ogni ciclo avviene per scrutinio.

L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base di una motivata relazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la

programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

(È approvato).

Art. 4.

L'insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti.

Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall'insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno ai sensi dell'articolo 2.

Gli elementi della valutazione trimestrale costituiscono la base per la formulazione del giudizio finale di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.

La frequenza dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Nell'attestato il giudizio finale conterà della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.

Le norme di cui all'articolo 417 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, n. 1189, sono abrogate.

(È approvato).

Art. 5.

Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni autorizzate dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ovvero autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

(È approvato).

TITOLO II

SCUOLA MEDIA

Art. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

(E approvato).

Art. 7.

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di *handicaps* e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di *handicaps* sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità

di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

(E approvato).

Art. 8.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

In particolare, saranno precisate le funzioni integrative e di sostegno dello studio sussidiario e delle libere attività complementari, nonché le condizioni necessarie per

chè possa prevedersi il funzionamento, oltre che del doposcuola, della prescuola e dell'interscuola.

Le attività di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(È approvato).

Art. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonchè le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969,

n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 10.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(È approvato).

Art. 11.

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 220 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica

156ª SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 LUGLIO 1977

istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le Regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per Regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato l'emendamento 11.1 tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « 220 giorni » con le altre: « 215 giorni ».

B U Z Z I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B U Z Z I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non credo, signor Presidente, che siano necessarie particolari illustrazioni: la valutazione pratica suggerisce questa limitazione del termine rigido dei giorni di lezione effettivi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

I N N O C E N T I, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

U R B A N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

U R B A N I. Noi riteniamo che, dopo il dibattito in Commissione e le informazioni avute soprattutto dal Governo ma anche dagli altri colleghi, il numero di 220 giorni sia quello ottimale. Tuttavia non riteniamo di opporci alla richiesta del Governo. Ribadiamo il nostro punto di vista e perciò ci asteniamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, semprechè non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

(È approvato).

Art. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonchè i trasferimenti del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

(È approvato).

Art. 14.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-1978.

(È approvato).

Art. 15.

Per le prestazioni di attività scolastiche integrative e di sostegno, eventualmente eccedenti l'orario d'obbligo e comunque per non più di tre ore settimanali, si applica la norma di cui al quarto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; per la scuola elementare la retribuzione è corrisposta in ragione di un ventiquattresimo del trattamento economico richiamato dalla norma medesima.

(È approvato).

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esama, il collegio dei docenti organizza inizia-

tive di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

All'eventuale onere, derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 luglio 1977**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina delle locazioni di immobili urbani (465).

2. Misure urgenti per il potenziamento e per l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (821) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 23,10*).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari